

Regolamento Didattico del Corso di Studio in [denominazione]

Vigente a partire dall'a.a. XXXX/XXXX

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi «Link Campus University» [di seguito: LCU] e disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studi [di seguito: CdS] in [denominazione], in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti, cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.
2. Il CdS in [denominazione] è attivato nella classe delle lauree [codice e denominazione della classe]. La denominazione in inglese del CdS è [denominazione].
3. Il CdS è erogato in modalità [specificare].
4. La durata normale del corso è stabilita in [numero] anni.
5. Per conseguire la [laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico] la/o studente deve aver acquisito [120/180/300/360] crediti formativi universitari [di seguito: CFU].
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di [laurea/laurea magistrale] in [denominazione corso], classe delle lauree [codice classe]. A coloro che hanno conseguito la laurea [triennale/magistrale o magistrale a ciclo unico] compete la qualifica accademica di [dottore/dottore magistrale].

Art. 2 – Afferenza

1. Il CdS afferisce al Dipartimento di [denominazione] [di seguito: Dipartimento].
2. L'organo collegiale deliberante è il Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Corso di Studio delibera sulle materie di propria competenza e, se previsto e necessario, trasmette al Consiglio di Dipartimento per l'adozione della relativa delibera.

Art. 3 – Organi del CdS

1. Sono organi del CdS:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Coordinatore;
 - c) il Rappresentante delle/gli studenti;
 - d) il Gruppo AQ/Riesame;
 - e) il Programme Leader (ove presente);
 - f) il Comitato di Indirizzo (ove presente).
2. Il CdS può altresì dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro, permanenti o temporanei.

Art. 4 – Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio è l'organo organizzativo e di gestione del CdS, cui compete l'attuazione dei compiti assegnati dai regolamenti di Ateneo. In particolare, il Consiglio:
 - a) formula proposte relativamente all'ordinamento didattico, anche in funzione dell'assicurazione della qualità delle attività formative;
 - b) delibera sull'organizzazione didattica del CdS;

- c) approva il percorso formativo individuale presentato dalla/o studente nel rispetto dell'ordinamento del CdS;
- d) regola il riconoscimento di certificazioni nell'ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- e) approva la Scheda di Monitoraggio Annuale [*di seguito: SMA*] e il Rapporto di Riesame Ciclico [*di seguito: RRC*], predisposti dal Gruppo AQ/Riesame.

2. Il Consiglio è composto di tutti i docenti titolari di un insegnamento di base e caratterizzanti (*per le magistrali: solo caratterizzanti*), come da elenco fornito annualmente al Coordinatore dal Manager didattico. Nelle more della modifica dell'art. 9, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio integra la propria composizione con tutte/i le/i docenti titolari di insegnamento nel CdS. Al Consiglio partecipa di diritto il Rappresentante delle/gli studenti.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, al netto di chi ha giustificato per iscritto la propria assenza.

4. In ogni riunione, Il Consiglio sceglie al proprio interno un segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio si riunisce all'occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall'Ateneo, su convocazione del Coordinatore ovvero ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, oppure per iniziativa del Rettore, del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento di afferenza del CdS.

6. Le riunioni del Consiglio si svolgono di norma in presenza. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

7. La convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno devono essere portati a conoscenza dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, per i quali l'avviso deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo intestato al docente (@unilink.it).

8. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

9. Il Consiglio deve approvare seduta stante il verbale della riunione, redatto dal segretario verbalizzante, ovvero approvarlo all'inizio della successiva riunione. Eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell'approvazione.

10. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare i responsabili e/o i rappresentanti degli Uffici (Direttore didattico, Manager didattico, Coordinatore delle Segreterie, Referente didattico, ecc.).

11. Il Consiglio può deliberare la creazione di commissioni/gruppi di lavoro per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA. Tali commissioni/gruppi di Lavoro possono altresì supportare il Gruppo AQ/Riesame.

Art. 5 – Coordinatore del Corso di Studio

1. Il Coordinatore del CdS è nominato e revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

3. Sono competenze del Coordinatore:

- a) la formulazione al Direttore del Dipartimento di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;
- b) la rappresentanza del CdS nei confronti degli altri organi di governo di Ateneo;
- c) la predisposizione dell'offerta formativa del CdS e la formulazione delle proposte per le coperture didattiche dei singoli insegnamenti;
- d) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del CdS;
- e) la predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dal CdS da trasmettere al Direttore del Dipartimento per la verifica dei risultati conseguiti;
- f) la cura dell'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento del CdS;
- g) la convocazione del Consiglio di CdS e la predisposizione del relativo ordine del giorno;
- h) la trasmissione delle delibere del Consiglio di CdS agli altri organi accademici;
- i) la tenuta, conservazione e verifica dei verbali del Consiglio di corso di studi.
- j) la verifica delle schede di insegnamento in funzione degli obiettivi formativi del corso e dell'evoluzione del mondo del lavoro;
- k) il coordinamento delle attività necessarie al fine di un efficace svolgimento delle attività didattiche;
- l) il coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita e di tutorato in itinere, in sinergia con gli Uffici di Ateneo;
- m) la verifica della coerenza delle modifiche all'offerta formativa con la normativa ministeriale di riferimento;
- n) la valutazione dei risultati della didattica attraverso i questionari di valutazione per riferirne al Direttore del Dipartimento;
- o) il supporto agli Uffici nella composizione delle Commissioni di laurea;
- p) lo svolgimento di quanto eventualmente definito dai Regolamenti dell'Ateneo.

4. Il Coordinatore è componente di diritto del Gruppo AQ/Riesame del CdS.

Art. 6 – Rappresentante delle/gli studenti

1. Il Rappresentante delle/gli studenti viene individuato sulla base di quanto previsto da apposito Regolamento in corso di emanazione.

2. Il Rappresentante delle/gli studenti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di CdS, senza diritto di voto. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, partecipa al Consiglio la/o studente che rappresenta in CdS nel Gruppo AQ/Riesame o nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

3. Il Rappresentante delle/gli studenti può coincidere con il rappresentante del CdS in Gruppo AQ/Riesame.

Art. 7 – Gruppo AQ/Riesame

1. Il Gruppo AQ/Riesame è composto da:

- a) il Coordinatore del CdS, che ne è componente di diritto
- b) almeno due docenti di ruolo, titolari di insegnamento di base o caratterizzante del CdS e individuati tra chi non svolge funzione di rappresentanza del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- c) almeno una unità di personale tecnico-amministrativo, coinvolta nella gestione didattica del CdS;
- d) almeno una rappresentanza studentesca, in conformità di quanto previsto dalle linee guida europee sulla qualità. La/o studente componente del Gruppo AQ/Riesame non devono necessariamente coincidere con il Rappresentante

delle/gli studenti; per contro, non può coincidere con la/il rappresentante del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

2. Il Gruppo AQ/Riesame dura in carica tre anni.
3. Il Gruppo AQ/Riesame si riunisce su convocazione del Coordinatore del CdS.
4. Sono competenze del Gruppo AQ/Riesame:
 - a) la predisposizione della SMA e del RRC;
 - b) il supporto al Coordinatore nella predisposizione dell'offerta formativa e nell'aggiornamento della Scheda SUA-CdS;
 - c) il monitoraggio dei processi di AQ del CdS e l'implementazione delle eventuali azioni di miglioramento.
5. Il Gruppo AQ/Riesame può avvalersi del supporto di commissioni/gruppi di lavoro designati dal Consiglio di CdS per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA.

Art. 8 – Programme Leader

1. Il Programme leader, espressione delle Istituzioni, del mondo accademico o delle professioni, fornisce l'indirizzo generale del CdS, e ne cura la rappresentanza istituzionale nelle sedi accreditate.

Art. 9 – Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra università, scuola e mondo del lavoro e delle professioni nonché la valutazione dell'efficacia degli sbocchi occupazionali del CdS.
2. A norma di quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo, il Comitato di Indirizzo collabora per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) analisi della domanda di formazione che proviene dal mondo del lavoro a livello locale, regionale e nazionale;
 - b) definizione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento;
 - c) progettazione e gestione di attività di stage curricolari e post-laurea;
 - d) valutazione dell'efficacia degli esiti occupazionali prodotti dal CdS e monitoraggio delle carriere post-laurea, con funzioni anche propositive;
 - e) job placement, anche contribuendo a identificare settori, aziende, opportunità per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
3. Il Comitato di Indirizzo è composto dal Coordinatore del CdS e da un numero di rappresentanti esterni non inferiori a tre in rappresentanza degli stakeholder, nominati dal Direttore Generale dell'Università. Il Programme Leader del CdS, se istituito, può essere nominato componente del Comitato di Indirizzo. I componenti permangono in carica per tre anni.
4. La direzione del Comitato di Indirizzo è assunta dal Programme Leader del CdS, se presente, ovvero dal Coordinatore del CdS.
5. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore, di cui una in previsione dell'aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS. Delle riunioni viene redatto un verbale.

Art. 10 – Monitoraggio annuale e Riesame ciclico

1. Il CdS è sottoposto a diverse forme di valutazione della qualità delle attività svolte.
2. Il Gruppo Aq/Riesame redige annualmente la SMA.

3. Ogni cinque anni, ovvero a intervalli più brevi nel caso di visita di accreditamento o qualora le condizioni del CdS lo richiedano, il Gruppo AQ/Riesame redige il RRC.
4. Sia la SMA che il RRC, redatte dal Gruppo AQ/Riesame, sono approvate dal Consiglio di CdS. Il Coordinatore provvede al loro caricamento in Scheda SUA-CdS.

Art. 11 – Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali e professionali

1. Il CdS si propone di formare... [riportare gli sbocchi professionali e occupazionali, in coerenza con quanto descritto nella SUA-CdS, Quadro A2.a] .
2. Gli obiettivi formativi del CdS... [riportare gli sbocchi professionali e occupazionali, in coerenza con quanto descritto nella SUA-CdS, Quadro A4.a].
3. I risultati di apprendimento attesi... [riportare i risultati di apprendimento attesi, in coerenza con quanto descritto nella SUA-CdS, Quadro A4.b.1, mantenendo l'articolazione secondo i Descrittori di Dublino].
4. Il CdS permette il proseguimento degli studi... **(inserire una delle seguenti formule)**
(per triennali) nel secondo livello di formazione offerto dai CdS magistrali [esplicitare classe di laurea e/o ambito] o master di primo livello.
(per magistrali/ciclo unico) a un livello avanzato (Master di II livello, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione).

Art. 12 – Ordinamento didattico e Manifesto degli studi

1. L'ordinamento didattico del CdS è progettato in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il CdS definisce annualmente il Manifesto degli studi, ovvero l'insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i SSD, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali prepedeuticità, infine la suddivisione delle attività formative per anno di corso.
3. Il Manifesto degli studi per l'anno accademico [indicare a.a.], comprensivo dei relativi curricula e della lingua di erogazione della didattica, è riportato nell'Allegato 1.
4. Il Consiglio di CdS è responsabile della corretta corrispondenza tra il Manifesto degli studi e l'ordinamento del CdS.

Art. 13 – Requisiti per l'accesso **(L e LMCU ad accesso libero)**

1. Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.
2. La/o studente deve al contempo possedere adeguate conoscenze di cultura generale e logico-matematiche, nonché capacità di comprensione del testo.
3. Sono altresì richieste conoscenze e competenze linguistiche coerenti con la lingua di erogazione del CdS e/o del singolo curriculum.
4. È esonerato dalla verifica delle conoscenze in ingresso di cui ai commi 2 e 3:
 - a) la/o studente alla/al quale, ai sensi della normativa vigente, vengano riconosciuti in ingresso un numero di CFU che consenta l'immatricolazione a un anno di corso diverso dal primo;
 - b) la/o studente immatricolato al primo anno di corso alla/al quale, ai sensi della normativa vigente, vengano riconosciuti in ingresso insegnamenti che attribuiscano CFU in SSD relativi all'ambito oggetto della verifica in ingresso. Qualora il CdS

- prevedesse la verifica di più ambiti e il riconoscimento avesse a oggetto solo una parte degli ambiti, l'esenzione riguarderà solo le relative verifiche;
- c) la/o studente, già iscritto a un CdS dell'Ateneo, che abbia chiesto il passaggio ad altro CdS dell'Ateneo, che preveda la stessa prova di verifica del CdS di provenienza, a condizione di aver già sostenuto e superato la prova di verifica, ovvero adempiuto agli Obblighi Formativi Aggiuntivi [di seguito: OFA], nel CdS di provenienza.
5. È esonerato dalla verifica delle conoscenze e competenze linguistiche di cui al precedente comma 3 la/o studente madrelingua e chi è in possesso di idonea certificazione linguistica.
6. La verifica del possesso delle conoscenze richieste per l'accesso avviene tramite apposita prova di verifica, predisposta da una Commissione nominata con Decreto Rettorale. Il test di verifica è strutturato in due sezioni, volte rispettivamente ad accertare:
- il possesso delle conoscenze di cultura generale, storia e attualità (10 domande) e di logica-matematica (5 domande), nonché della capacità di comprensione del testo (10 domande);
 - il possesso delle conoscenze e competenze linguistiche (25 domande).
- La verifica del possesso delle conoscenze richieste per l'accesso dà esito positivo se la/o studente risponde correttamente ad almeno 17 domande su 25 per ciascuna sezione in cui si articola la prova di verifica.
7. La prova di verifica può essere sostenuta una volta sola e il suo esito deve essere comunicato alla/o studente a conclusione della prova.
8. Se l'esito della verifica delle conoscenze in ingresso di cui al precedente comma 6 dà esito negativo (ossia quando viene conseguito un punteggio inferiore a quello per il quale/al di sopra del quale è riconosciuto il possesso delle conoscenze richieste), alla/o studente vengono attribuiti degli OFA.
9. La/o studente assolve gli eventuali OFA relativi alle conoscenze di cui al precedente comma 2 attraverso la frequenza obbligatoria di apposito/i corso/i di recupero e verificati mediante il sostenimento di un esame curriculare come indicato nell'apposito Decreto Rettorale di approvazione delle Linee Guida.
10. La/o studente assolve gli eventuali OFA relativi alle conoscenze di cui al comma 3 attraverso la frequenza obbligatoria di un corso di recupero erogato in modalità online con relativo esame finale.
11. Gli eventuali OFA devono essere assolti entro il primo anno di corso.

Art. 13bis – Requisiti per l'accesso (LM)

- Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di laurea triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.
- La/o studente deve al contempo possedere i seguenti requisiti curriculari: [indicare i requisiti per l'accesso come dettagliati nei Quadri A3.a/A3.b della Scheda SUA-CdS esclusivamente in termini di SSD e CFU, senza menzionare le classi di laurea].
- Sono altresì richieste conoscenze e competenze linguistiche coerenti con la lingua di erogazione del CdS e/o del singolo curriculum. È esonerato dalla verifica di tali conoscenze e competenze la/o studente madrelingua e chi è in possesso di idonea certificazione linguistica.
- La verifica del possesso delle conoscenze e competenze linguistiche avviene tramite apposita prova di verifica, predisposta da una Commissione nominata con Decreto Rettorale. La prova consta in un test a risposta multipla, che si considera superato se la/o studente risponde correttamente ad almeno 17 delle 25 domande previste. La prova di verifica può essere sostenuta una volta sola e il suo esito deve essere comunicato alla/o

studente a conclusione della prova. In caso di esito negativo della prova di verifica, la/o studente è tenuto a frequentare un corso di recupero erogato in modalità online.

5. **(comma facoltativo)** Fermi restando i requisiti di ammissione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, viene valutato in ingresso il possesso di adeguata preparazione personale da parte della/o studente. La prova di verifica della preparazione personale è costituita da un colloquio svolto da una Commissione nominata dal Consiglio di Cds. Il colloquio è svolto sulle tematiche generali rientranti negli ambiti disciplinari connessi ai requisiti curriculari per l'accesso al CdS. Con riferimento ai criteri di valutazione, la prova si intenderà superata in presenza di una conoscenza giudicata almeno "sufficiente" (nella scala insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) negli ambiti precedentemente menzionati.

6. **(da aggiungere se è stato inserito il comma 5)** Sono esonerati dalla verifica della preparazione personale di cui al precedente comma 5, le/gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in un CdS dell'Ateneo nonché chi si è laureato in altro Ateneo conseguendo un voto di laurea non inferiore a [specificare]/centodecimi.

Art. 13ter – Requisiti per l'accesso **(LMCU a numero programmato)**

1. L'accesso al CdS è programmato a livello nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999; ad esso si applicano le disposizioni in materia di programmazione a livello nazionale annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca [di seguito: MUR] e riportate nei bandi di concorso.

2. Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

3. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti. La prova di ammissione ha funzione selettiva ed è altresì diretta a verificare anche il possesso dell'adeguata preparazione iniziale; essa è organizzata dall'Ateneo sulla base delle disposizioni emanate ogni anno dal MUR.

4. **(inserire contenuti coerenti con la scheda SUA se disciplina questi aspetti)** Le modalità e la durata della prova sono indicate nel D.M., in cui sono anche definiti i programmi, i contenuti e le modalità di svolgimento della stessa. Saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi nelle materie di [completare], da soddisfare nel primo anno di corso, alle/gli studenti ammessi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima, stabilita ogni anno dal Consiglio di Dipartimento e riportato nel bando di concorso.

Art. 13quater – Requisiti per l'accesso **(L'area sanitaria)**

1. L'accesso al CdS è programmato a livello nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999; ad esso si applicano le disposizioni in materia di programmazione a livello nazionale annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca [di seguito: MUR] e riportate nei bandi di concorso.

2. Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

3. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti. La prova di ammissione ha funzione selettiva ed è altresì diretta a verificare anche il possesso di un'adeguata preparazione iniziale; è organizzata dall'Ateneo sulla base delle disposizioni emanate ogni anno dal MUR.

4. **(inserire contenuti coerenti con la scheda SUA se disciplina questi aspetti)**

Le modalità e la durata della prova sono indicate nel D.M., in cui sono anche definiti i programmi, i contenuti e le modalità di svolgimento della stessa. Saranno assegnati degli

obblighi formativi aggiuntivi nelle materie di [completare], da soddisfare nel primo anno di corso, alle/gli studenti ammessi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima, stabilita ogni anno dal Consiglio di Dipartimento e riportato nel bando di concorso.

5. Il MUR con apposito decreto stabilisce, altresì, il numero di studenti iscrivibili, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione ed esse saranno rese pubbliche ogni anno con il relativo bando di concorso che sarà pubblicato 60 gg. prima della data della prova di ammissione.

Art. 14 – Piani di studio

1. Le/Gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio individuale entro i termini indicati dall'Ateneo. I piani di studio coerenti con il Manifesto degli studi sono automaticamente approvati.
2. I piani di studio individuali, e cioè con insegnamenti diversi da quelli previsti dal Manifesto degli studi, devono essere approvati dal Consiglio di CdS.
3. La mancata presentazione del piano di studi determina l'assegnazione automatica del Manifesto degli studi, comprensivo dei soli insegnamenti obbligatori.
4. Le attività formative autonomamente scelte dalla/o studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo secondo modalità e criteri stabiliti dall'Ateneo stesso. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
5. Il CdS, attraverso la collaborazione con i Referenti didattici, propone attività di orientamento e tutoraggio in relazione alla definizione del piano di studio individuale, promuovendo un approccio all'apprendimento centrato sulla/o studente, che lo incoraggi ad assumere un ruolo attivo nella definizione e nella scansione temporale del processo di apprendimento.

Art. 15 – Organizzazione didattica

1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo della/o studente.
2. Un CFU di lezione corrisponde a [6-12.5] ore di insegnamento frontale.
3. Un CFU di laboratorio o esercitazione guidata corrisponde a [9-12.5] ore di attività in presenza.
4. Formazione professionalizzante a piccoli gruppi o di studio assistito corrisponde a [20-25] ore di attività in presenza.
5. Un CFU di tirocinio/stage corrisponde a [20-25] ore di attività pratica.
6. La scelta del rapporto ore/attività viene fatta dal Consiglio di Dipartimento d'intesa con i Coordinatori dei corsi di studio.
7. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
8. Le attività formative, le/i docenti responsabili delle stesse e i relativi programmi sono resi noti annualmente attraverso il sito web di Ateneo.

Art. 16 – Schede di insegnamento

1. Ogni docente titolare di insegnamento e/o responsabile di attività formativa redige annualmente una scheda di insegnamento, contenente gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, il programma dettagliato, le eventuali propedeuticità (obbligatorie e/o consigliate), le modalità di svolgimento dell'esame, i criteri di valutazione dell'apprendimento, i criteri di attribuzione del voto finale, il materiale didattico, le attività didattiche e gli eventuali consigli della/del docente. La scheda può inoltre contenere altre

informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale della/o studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.

2. Le schede di insegnamento, raccolte dagli Uffici, vengono trasmesse al Coordinatore [indicare se alla verifica partecipa anche il Gruppo AQ/Riesame o eventuali commissioni/gruppi di lavoro], che verifica la coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi formativi generali del CdS, agli obiettivi formativi specifici e ai risultati di apprendimento attesi e, ove necessario, richiede le opportune modifiche.

3. Una volta approvata, la scheda di insegnamento viene pubblicata sul sito web di Ateneo da parte degli Uffici. La/il docente è responsabile dell'inserimento dei contenuti nell'apposita sezione di Esse3.

4. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 17 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. **(tutti i CdS tranne LM41, LM 46 e LM85bis e area sanitaria)** Il CdS non prevede l'obbligo di frequenza.

1. **(solo LM41, LM 46, LM85bis e area sanitaria)** È previsto l'obbligo di frequenza. L'obbligo risulta assolto se la/o studente partecipa ad almeno il 75% delle attività formative. La verifica dell'assolvimento dell'obbligo compete al docente titolare dell'insegnamento e/o dell'attività formativa.

2. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del CdS sono indicate nell'Allegato 1.

Art. 18 – Esami e verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa indicata nel Manifesto degli studi è prevista una verifica di profitto alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto.

2. La verifica di profitto può consistere in esami (orali e/o scritti) e in altre forme di accertamento (prove pratiche, grafiche, tesine, colloqui) ritenute idonee dalla/dal docente responsabile. La verifica di profitto, che può comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e gli eventuali accertamenti parziali in itinere sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla/dal docente responsabile dell'attività formativa e dettagliate nella scheda di insegnamento.

3. A seconda della tipologia di attività formativa, la verifica di profitto può assumere la forma dell'esame, che comporta l'attribuzione di un voto secondo le modalità dettagliate al successivo comma 8, ovvero di una valutazione all'esito della quale alla/o studente viene riconosciuta una idoneità.

4. Il numero massimo degli esami non può essere superiore a [12-20-30-36]. Ai fini del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- a) **(solo per L, LMCU)** di base;
- b) caratterizzanti;
- c) affini o integrative;
- d) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

5. Per poter accedere alla verifica di profitto la/o studente deve prenotarsi attraverso la piattaforma gestionale Esse3. Per potersi prenotare, la/o studente deve essere in regola con l'iscrizione e il pagamento delle tasse, nonché aver assolto le eventuali propedeuticità.

6. Tutte le verifiche di profitto che si svolgono in forma orale sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare sedi, modalità e limiti di accesso alle sedute al fine

di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Quando siano previste prove scritte la/il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la valutazione.

7. Per lo svolgimento delle verifiche di profitto, le/gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disabilità o bisogni educativi speciali (BES) possono beneficiare degli ausili e supporti previsti dalla l. 28.01.1999 n. 17 e dalla legge 08.10.2010 n. 170.

8. La valutazione è effettuata da una apposita Commissione, composta da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre la/il responsabile dell'insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. Il secondo componente della Commissione (nonché gli eventuali ulteriori componenti) è un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, ovvero un cultore della materia. Nel caso di insegnamenti integrati, la Commissione è presieduta dal titolare dell'insegnamento ed è prevista la presenza di almeno una/un docente per ciascun modulo didattico.

9. Per gli insegnamenti che prevedono un esame finale, la valutazione del profitto è espressa con votazione in trentesimi; il voto minimo per il superamento dell'esame è diciotto/trentesimi (18/30). La Commissione può all'unanimità aggiungere la lode al massimo dei voti. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, la valutazione determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Gli esami superati non possono essere ripetuti.

10. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica, ovvero in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.

11. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della Commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente digitale. Il voto dell'esame viene riportato su apposito documento, redatto secondo le modalità previste dall'Ateneo e consegnato alla/o studente all'esito dell'esame.

12. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curare la trasmissione del verbale, previa compilazione in tutte le sue parti, all'Ufficio competente entro sette giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame e con le modalità, anche informatiche, definite dall'Ateneo.

13. Gli appelli d'esame e le altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità.

14. Fermo restando che l'esame non può essere sostenuto prima della conclusione del relativo insegnamento, in ciascun appello la/o studente in regola con la posizione amministrativa e che si sia prenotato nei termini, può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza.

15. La/o studente che intenda partecipare a programmi di mobilità studentesca deve presentare all'Ateneo il Learning Agreement con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. L'attribuzione dei relativi CFU avviene dopo la conclusione del periodo di mobilità. Nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi.

16. Alla/o studente potrà essere richiesto di sostenere eventuali prove di verifica di esami già sostenuti qualora il Consiglio di Cds ritenga obsoleti i contenuti culturali per l'essere passato troppo tempo dal loro sostenimento.

Art. 19 – Tutorato

1. Il servizio di tutorato è rivolto a indirizzare e assistere la/o studente lungo tutto il percorso universitario, rendendolo attivamente partecipe del processo formativo e rimuovendo gli eventuali ostacoli nel raggiungimento degli obiettivi formativi.
2. Le tipologie di tutorato offerte dall'Ateneo sono:
 - a) tutorato di orientamento e trasversale, svolto dal Referente didattico in collaborazione con le Segreterie;
 - b) tutorato di orientamento internazionale, svolto dall'Ufficio Erasmus e dall'International Office;
 - c) tutorato didattico, affidato a figure di supporto alla didattica (cultori della materia, dottorandi, titolari di contratti di didattica integrativa, ecc.);
 - d) tutorato specializzato, svolto dal Referente didattico per l'inclusione.

Art. 20 - Tirocini curriculari

1. [Specificare l'organizzazione che il CdS adotta per la gestione delle attività di tirocinio curriculare, se previsti anche con riferimento ai tirocini pratico-valutativi per le lauree abilitanti].

Art. 21 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. La [laurea/laurea magistrale] in [denominazione CdS], unitamente alla relativa qualifica accademica, è conferita a seguito del superamento di una prova finale.
2. Per accedere alla prova finale la/o studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal CdS, e aver adempiuto gli obblighi amministrativi.
3. **[per tutti, tranne professioni sanitarie]** La prova finale consiste... [indicare le caratteristiche e le modalità di svolgimento della prova finale riportando quanto presente nel quadro A5.a della SUA-CdS, ampliandolo e/o meglio, specificandolo, ove necessario. Per le Lauree utilizzare la definizione **elaborato**, per tutti gli altri corsi -LM – LMCU **Tesi**].
3. **[solo per professioni sanitarie]** La prova finale abilitante si compone di:
 - a) una prova pratica nel corso della quale la/o studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - b) la redazione di una relazione.

La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

4. La richiesta di tesi deve essere formulata dalla/o studente a una/un docente, individuato tra quelli titolari di insegnamento del CdS, e inviata secondo le modalità indicate sul sito web di Ateneo. La/Il docente, che riceve l'istanza della/o studente e che accetta la stessa, assume automaticamente il ruolo di "relatore". Il Consiglio di CdS effettua periodicamente il monitoraggio delle tesi assegnate per la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra le/i docenti.
5. La discussione della tesi avviene innanzi a una Commissione, nominata dal Rettore e composta da [numero] componenti ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 1269/1938. Le funzioni di Presidente della Commissione sono, di norma, svolte dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo o, in mancanza, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo, ovvero, qualora ne ricorra l'esigenza, dal Coordinatore del corso di studio
6. La Commissione è costituita di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di altre università, professori straordinari, professori a contratto nell'anno accademico interessato e cultori della materia in numero non superiore a [indicare]. **[solo per Medicina e Odontoiatria]** Alla Commissione partecipa un rappresentante dell'Ordine

dei medici. *(solo per professioni sanitarie)* Alla Commissione partecipano i rappresentanti del MUR e quelli delle organizzazioni di categoria.

7. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico, nei limiti della sicurezza e capienza degli spazi.

8. Al termine della prova la Commissione, vista la media ponderata degli esami sostenuti e preso atto dei contenuti della relazione scritta e della discussione finale, esprime la propria votazione finale in cento decimi e può, all'unanimità, concedere alla/al candidato il massimo dei voti con lode e, se del caso, la dignità di stampa. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

9. *(per tutti, tranne professioni sanitarie)* Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

9. *(solo professioni sanitarie)* La prova finale si svolge in due sessioni, di norma fissate nel periodo marzo-aprile e nel periodo ottobre-novembre con decreto del Ministero, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Art. 22 - Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno delle Lauree, al secondo e successivi per le LMCU e al secondo anno per i corsi di LM non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

2. Per i corsi di *Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e di Professioni Sanitarie inserire eventuali blocchi didattici se presenti.*

Art. 23 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri Corsi di Studio o da altri Atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui o altre forme di verifica, mediante apposita domanda. Alla/o studente ammesso al primo anno potranno essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere assolti entro i termini e con le modalità previsti dal precedente articolo 2.

2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del Consiglio di CdS su proposta del Coordinatore:

a) se la/o studente proviene da un CdS della medesima classe, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa; in ogni caso, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, previsto nell'Allegato 1, è riconosciuta in misura non inferiore al 50%; i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea;

b) se la/o studente proviene da un CdS appartenente a una classe diversa, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte; i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di CdS.

3. In casi di comprovata urgenza, il Coordinatore procede al riconoscimento dei crediti, con successiva ratifica da parte del Consiglio di CdS.

4. In caso di riconoscimento di esami/CFU, l'attribuzione del voto avverrà secondo le seguenti regole:

a) se l'esame è riconosciuto per intero, rimane confermato il voto originario;

- b) se è riconosciuta solo una parte dei CFU dell'esame, il voto finale è determinato come media ponderata per i CFU del voto originario e del voto conseguito nella prova integrativa;
- c) nel caso in cui la convalida di un esame sia l'esito della convalida di due o più esami, il voto finale è determinato come media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami convalidati.

5. Il trasferimento ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni Sanitarie per gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei sarà oggetto di apposita procedura preceduta dalla emanazione di un bando.

Art. 24 – Trasparenza

- 1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi alle/gli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sul sito dell'Università.
- 2. Il CdS aderisce al Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo.

Art. 25 – Norme finali e transitorie

- 1. Il presente Regolamento si applica a tutti le/gli studenti immatricolati al CdS. Esso entra in vigore dal momento della sua approvazione e ha validità almeno per i tre anni successivi, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento; per quanto compatibile si applica anche alle/gli iscritti di altre coorti.
- 2. Nel caso di modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia, il CdS procederà alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
- 3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché agli altri regolamenti applicabili.



LAUREA [TRIENNALE/MAGISTRALE/MAGISTRALE A CICLO UNICO] IN
DENOMINAZIONE CDS

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO

ANNO ACCADEMICO AAAA/AAAA

colonna **Propedeuticità**: indicare l'eventuale propedeuticità obbligatoria (propedeuticità consigliate non vanno indicate in questa colonna, ma esclusivamente nella scheda di insegnamento)